

Comune di Ponte Nizza

Provincia di PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.24

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di aprile alle ore diciannove e minuti dieci nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Pernigotti Celestino - Presidente	Sì
2. Nevioni Claudio - Consigliere	Sì
3. Dedomenici Antonio - Consigliere	Sì
4. Scabini Gabriele - Consigliere	Sì
5. Risi Ovidio - Consigliere	Sì
6. Rosina Maurizio - Consigliere	Sì
7. Andreozzi Benedetta - Consigliere	No Giust.
8. Lucchelli Matteo - Consigliere	Sì
9. Agosti Aldo - Consigliere	Sì
10. Domenichetti Mario - Consigliere	Sì
11. Ghiozzi Donato - Consigliere	No Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Pernigotti Celestino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

PREMESSO CHE il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31/1072015) con il quale è stato rinviato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;
- il D.M. del Ministero dell'interno in data 01 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 in data 07/03/2016), con il quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

PRESO ATTO CHE:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili";
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);

- c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
- d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

TENUTO CONTO CHE nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011:
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017:

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 in data 24.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato prorogato al 2016 l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;

VISTO inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale "Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale";

TENUTO CONTO CHE, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti "adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria";

VISTE le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale <u>www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/</u> ad oggetto: Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016, in cui viene precisato, che "Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)".

RICORDATO CHE, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

ATTESO CHE:

- con deliberazione G.C. n. 64 in data 17.12.2015, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
- con la deliberazione n. 35 in data 30.12.2015, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 presentato dalla Giunta;

la Giunta Comunale, con deliberazione n. 33 in data 22.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2016-2018, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 in data 23.03.2016., con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2016-2018;

ATTESO CHE la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n.34 in data 22.03.2016, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

VISTO l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e la normativa vigente in materia in ordine all'individuazione degli altri allegati al bilancio di previsione

RILEVATO CHE:

- i regolamenti, adottati con deliberazione consiliare entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto non anteriormente al primo gennaio dell'anno di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 16 della L. 388/2000 e s.m.i., in conformità al principio enunciato dall'art. 3 comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, approvato con la L. 212/2000;
- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. <u>In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.</u>";
- ai sensi dell'art. comma 444, della Legge n. 228/2012, i Comuni, ai fini di ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, possono modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 ed in considerazione che le deliberazioni tariffarie costituiscono allegati al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario di competenza ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. c) dello stesso decreto, sussiste la competenza della Giunta Comunale in ordine alla determinazione delle tariffe;

DATO ATTO CHE in relazione a quanto sopra indicato:

- con deliberazione C.C. n. 25 data 15.7.2015 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF con determinazione dell'aliquota nella misura dello 0,40 per cento;
- con deliberazione C.C. n. 27 in data 23.04.2014 sono stati approvati i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall' art. 1 comma 639 legge 27 dicembre 2013 n. 147 (disposizione per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi divisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione C.C. n. 14 in data 14.4.2016 è stato approvato il piano finanziario TARI per l'anno 2016:
- con deliberazione C.C. n. 17_ in data 14.4.2016 si è proceduto alla determinazione aliquote e tariffe per l'anno 2016 dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall' art. 1 comma 639 legge 27 dicembre 2013 n. 147 (disposizione per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2014) e s.m.i. e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi divisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);
- le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale, trasporto scolastico per il 2016 risultano stabilite nelle misure determinate dalla deliberazione G.C. n. 25 del 22.03.2016;
- con deliberazione C.C. n. 21 in data 14.4.2016 è stata operata la verifica negativa della disponibilità nell'ambito del proprio territorio di aree o fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive o terziarie, da cedere in proprietà o diritto di superficie [art. 172 lett. b) D.Lgs. 267/2000];
- le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto delle pubbliche affissioni (D. Lgs. 507/93 e s.m.i.) rimangono invariate rispetto all'anno 2015;
- le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a norma del D.Lgs. 507/93, salvo che per l'esenzione dei passi carrabili, rimangono invariate secondo quanto determinato per l'anno 2015, dando atto che il Comune ai sensi dell'art. 31 comma 20 L. 448/98 non si è avvalsa della facoltà ivi prevista;
- i diritti cimiteriali sono stati determinati ai sensi della deliberazione C.C. n. 18 del 14.4.2016;

- le tariffe dei diritti di segreteria afferenti l'urbanistica sono stati rideterminati dalla deliberazione G.C. n. 11 del 31.1.2005:
- con deliberazione C.C. n. 19 in data 14.4.2016 è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 del D.L. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 e s.m.i., allegato al bilancio di previsione;
- è stato previsto l'apposito fondo di cui all'art. 73 della L.R. 12/2005 e s.m.i., nonché quello di cui all'art. 43 comma 2bis della medesima legge;
- in relazione a quanto previsto dall'art. 2 comma 383 della L.244/2007 questo ente non ha proceduto alla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati;
- si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12 D.P.R. 207/2010 in ordine allo stanziamento di fondo per accordi bonari, dando atto che lo stesso è ricompreso, ai sensi del comma 2 della prefata disposizione, negli stanziamenti inerenti la realizzazione degli interventi programmati;
- i proventi per sanzioni amministrative per violazione codice della strada sono stati devoluti alle finalità di cui all'art. 208 e 142 comma 12 bis del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., secondo quanto previsto ai sensi della deliberazione G.C. n. 28 in data 22.03.2016;
- è stato predisposto il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;
- che non sussistono i presupposti di cui agli artt. 244, 245 e 246 del D.Lgs. 267/2000 in materia di dissesto finanziario e che il Comune scrivente non si trova in condizioni di strutturale deficitarietà;

VISTA la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
 - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
 - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
- l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

VISTO inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

TENUTO CONTO CHE in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
- limitatamente all'anno 2016, rileva ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711)
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri
 fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel
 risultato di amministrazione;
- sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
- sono esclude poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI;
- sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e 2015 a valere sul patto di stabilità interno;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

VISTO l'allegato n. 3 inerente Prospetto allegato al bilancio di previsione di verifica dei vincoli di finanza pubblica ex art. 1 comma 712 Legge di stabilità 2016, depositato agli atti e richiamato per relationem;

DATO ATTO CHE il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto suindicato;

DATO ALTRESI' ATTO CHE:

- si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente Contrattazione Collettiva Nazionale del Comparto Regioni EE.LL. (anche per la dotazione di risorse per il trattamento economico accessorio), per quanto concerne il trattamento economico dei dipendenti comunali;
- si è tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito ai contributi previdenziali sulle retribuzioni del personale;
- con deliberazione G.C. n. 30 in data 22.03.2016 si è proceduto alla ricognizione delle eccedenze del personale ex art. 36 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 ai sensi dell'art. 91 comma 1 D.Lgs. 267/2000;
- si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, circa la quota complessiva (non superiore al 10% del totale) degli stanziamenti per progettazione, e si è prevista idonea risorsa nei competenti interventi del titolo II della spesa inerente le opere pubbliche;
- i trasferimenti erariali per l'anno 2016 sono stati stimati in base alle disposizioni ad oggi vigenti come determinati ai sensi della L. 208/2015;
- in ordine al piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e segg., della L. 244/2007 fermo restando che lo stesso sarà oggetto di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale, si tracciano in questa sede le linee di indirizzo per la predetta adozione:
 - a) il piano di contenimento dovrà essere proceduto da una ricognizione analitica effettuata da ciascun responsabile di servizio per tutte le tipologie di beni e servizi individuati dalla normativa di riferimento;
 - b) in ordine alle dotazioni strumentali: verificare che i p.c., le stampanti e tutti le altre dotazioni informatiche (a titolo esemplificativo: plotter, scanner, masterizzatori, software gestionali) siano congrue rispetto alle attività istituzionali svolte;
 - c) in ordine alle autovetture di servizio: verificare la quantità in relazione alle finalità istituzionali;
 - d) in ordine alla telefonia mobile del personale: verificare che la dotazione dei telefoni cellulari sia strettamente funzionale a quei servizi per i quali si richiede la necessità di pronta reperibilità;
 - e) in ordine ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio: (con esclusione dei beni infrastrutturali) verificare la destinazione degli immobili e nei casi in cui gli stessi risultino non utilizzati, attivare iniziative intese o alla alienazione o a forme di utilizzo, anche a carattere sociale o comunque di interesse della collettività, ovvero verificare la congruità economica dei canoni di locazione attiva.
- il Fondo di riserva riflette i requisiti di cui all'art. 166 D.Lgs.267/2000;
- il Bilancio di Previsione 2016/2018 si presenta in pareggio economico oltre che finanziario;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2016 e 2017 consente ai comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:

- manutenzione del verde pubblico;
- manutenzione delle strade;
- manutenzione del patrimonio;
- progettazione delle opere pubbliche;

CONSIDERATO CHE il bilancio di previsione 2016-2018 non si avvale di questa facoltà;

RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

- d) all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all'acquisto di beni mobili;
- e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- f) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

CONSIDERATO CHE:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

ATTESO CHE la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»" (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- "La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n. 139/2012);

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali:

VISTO il prospetto allegato al bilancio di previsione, depositato agli atti e richiamato per relationem, con il quale sono stati individuati i limiti di spesa per gli anni 2016/2018

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

VISTO il programma allegato al bilancio di previsione, depositato agli atti e richiamato per relationem, con il quale sono stati individuati i limiti di spesa per gli anni 2016/2018

RILEVATO CHE, inoltre, con deliberazione C.C. n. 20 in data 14.4.2016 è stato approvato il programma triennale 2016/2018 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2016;

VISTA la relazione del revisore dei conti, riguardante i principali contenuti del bilancio ed esprimente parere favorevole sul bilancio 2016 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE il bilancio 2016/2018 e relativi allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; **UDITI** gli interventi sinteticamente riportati:

Il Responsabile del sevizio finanziario, su incarico del Presidente, illustra la proposta presentata.

Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

RITENUTO su richiesta del Presidente, tenuto conto della necessità di attivare interventi urgenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la L. 208/2015:

- la normativa sopra richiamata;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Resp.Serv. Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti 9
- astenuti 0
- votanti 9
- voti favorevoli 7
- voti contrari 2 (Agosti e Domenichetti)

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, depositato agli atti e richiamato per relationem, di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		132129,26				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00		
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	696.754,00	691.539,00	691.385,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00		
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	638.581,00	691.559,00	691.385,00		
di cui:]]		Ϊ		
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00		
- fondo crediti di dubbia esigibilità		6.345,00	7.680,00	9.291,00		
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00		
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	58.173,00	59.735,00	62.779,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00		
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		- 0,00	0,00	0,00		
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI						
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00		
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00		
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	69.623,65	0,00	0,00		
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	314.602,44	137.000,00	12.000,00		

1	I .	i	i
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	346.820,19	87.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	37.405,90	50.000,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	37.405,90	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	(-) (-) (-) (-) (+) (-) (+) (+) (+) (-)	(-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (+) 0,00 (-) 346.820,19 0,00 (-) 0,00 (+) 0,00 (+) 0,00 (+) 0,00 (+) 37.405,90 (-) 0,00 (-) 37.405,90 (-) 0,00	(-) 0,00 0,00 (-) 0,00 0,00 (-) 0,00 0,00 (-) 0,00 0,00 (+) 0,00 0,00 (-) 346.820,19 87.000,00 (-) 0,00 0,00 (+) 0,00 0,00 (+) 0,00 0,00 (+) 0,00 0,00 (+) 0,00 0,00 (+) 37.405,90 50.000,00 (-) 0,00 0,00 (-) 0,00 0,00 (-) 0,00 50.000,00

- 2. Di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto l'allegato n. 3 di verifica dei vincoli di finanza pubblica ex art. 1 comma 712 Legge di stabilità 2016, depositato agli atti e richiamato per relationem;
- 3. Di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 4. Di dare atto che è stato redatto il programma incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come sostituito dall'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, in allegato al bilancio 2016/2018;
- 5. Di dare atto, inoltre, ai sensi di quanto sopra espresso, che:
 - a) non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto finanziario né il Comune scrivente trovasi in condizioni di strutturale deficitarietà;
 - b) del rispetto della normativa e di quanto descritto dettagliatamente in narrativa;
- 6. Di dare atto che costituiscono allegati al bilancio di previsione dell'esercizio 2016 le deliberazioni concernenti tariffe, aliquote d'imposta, eventuali detrazioni, variazioni, limiti di reddito, prezzi valevoli per l'anno 2015, richiamate in narrativa e confermate con il presente atto, tenuto conto di quanto in narrativa e nella presente sede ulteriormente espresso;
- 7. Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
- 8. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, con votazione separata, la quale dà il seguente risultato:
 - presenti 9
 - astenuti 0
 - votanti 9
 - voti favorevoli 7
 - voti contrari 2 (Agosti e Domenichetti)

la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PONTE NIZZA

Provincia di Pavia

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì 11/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: Rag. Guida Claudio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, lì 11/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: Rag. Guida Claudio Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco F.to : Pernigotti Celestino Il Segretario Comunale F.to : Dott. Bellomo Daniele

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 115 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/04/2016 al 03/05/2016 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ponte Nizza, lì 18/04/2016

Il Segretario Comunale F.to : Dott. Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 14-apr-2016

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, lì 14-apr-2016

Il Segretario Comunale F.to : Dott. Bellomo Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 18.04.2016

Il Segretario Comunale F.to Dott. Bellomo Daniele